

**GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO
A.I.C. ITALIA**

NORME INTERNE

Approvate dal
Consiglio Nazionale
il 4/10/1996

**LETTERA DEL SUPERIORE GENERALE
ai Gruppi di Volontariato Vincenziano**

Carissimi Volontari,

dopo aver preso in esame la proposta di norme che precisano e regolano l'organizzazione dei vostri gruppi, sono lieto di approvare le vostre Norme Interne.

Ogni nuovo documento a carattere normativo ha come primo intento di fugare ogni ambiguità di interpretazione, ed è con questo convincimento che approvo tali Norme, con l'auspicio che siano un contributo di chiarezza per rendere accessibile a molti l'inestimabile eredità vincenziana, della quale vogliamo essere i servitori attenti.

Vi auguro di saper offrire - anche attraverso questo documento - genuina testimonianza evangelica di amore scambievole, di servizio e di solidarietà con i poveri del nostro tempo.

Vostro fratello in San Vincenzo

Robert P. MALONEY, C.M.
Superiore Generale

NORME INTERNE

IL GRUPPO

art. 1

Identità

Ogni Gruppo¹ vuoi essere un'autentica comunità ecclesiale che:

- si costituisce nell'ascolto della Parola di Dio;
- trova la sua unità intorno all'Eucaristia;
- esprime amore fraterno, segno della carità di Cristo, nella mutevole realtà storica².

art. 2

Stile Vincenziano

- è espressione dei valori fondamentali della carità che richiamano all'umiltà, alla tolleranza, alla misericordia nel giudizio, alla discrezione;
- è rispettare la dignità di ogni persona e rivolgersi a ciascuno con uguale amore in spirito ecumenico senza differenza di razza o fede religiosa;
- è promuovere ed accettare la collaborazione con organismi, associazioni e movimenti, che operano nel sociale:
 - a) mantenendo e rafforzando l'identità vincenziana;
 - b) offrendo una competenza seria e approfondita;
 - c) assicurando il rispetto degli impegni assunti con una costante partecipazione.

È specifico dello stile vincenziano l'incontro personale con il fratello nel suo ambiente di vita; incontro che esige una preparazione seria e continua ed una coerente testimonianza che si fondano sulla preghiera e sull'ascolto della Parola.

art. 3

Metodo

1. La riunione del Gruppo è momento essenziale per la formazione dei suoi membri, per l'analisi dei problemi e per il coordinamento delle attività. Le riunioni di gruppo, tenute con regolarità due volte al mese, si svolgono con il seguente ordine:
 - a) preghiera in comune;
 - b) lettura ed approvazione dell'ordine del giorno e del verbale della precedente riunione;
 - c) lettura ed approfondimento dei testi della Sacra Scrittura, documenti della Chiesa con particolare riferimento alla dottrina sociale, pensieri di San Vincenzo, stampa dell'Associazione;
 - d) trasmissione delle comunicazioni del Presidente cittadino, ove esista, e del Presidente provinciale (o diocesano);
 - e) relazione delle attività svolte;
 - f) approfondimento delle varie situazioni umane incontrate e comune programmazione degli interventi; eventuale progettazione di servizi da presentare ai responsabili cittadini o provinciali;
 - g) scambio di idee e di esperienze alla luce sia del messaggio evangelico che di una seria preparazione specifica;
 - h) resoconto finanziario e raccolta delle offerte.
2. Ai fini della sua operatività ogni Gruppo sarà costituito da non più di venti e da non meno di cinque membri.
3. Anche ogni servizio speciale dei Gruppi di Volontariato Vincenziano costituisce gruppo a tutti gli effetti: tuttavia la sua consistenza numerica è in rapporto alle esigenze del servizio stesso.

art. 4

Impegno economico

I singoli associati devono dare, anche con sacrificio personale, il loro contributo al Gruppo, come segno di partecipazione e condivisione e cercare di coinvolgere altri, privati ed enti, nelle proprie iniziative. Ogni associato contribuisce, inoltre, con una quota annuale, concordata in sede di Consiglio Nazionale alle spese che si dovranno sostenere ai diversi livelli organizzativi: cittadino, provinciale (o diocesano), nazionale e internazionale.

art. 5

Tutti gli aiuti economici devono essere concordati e dati a nome del Gruppo, mai a titolo personale, tenendo presenti le necessità dei poveri nel rispetto della loro dignità.

Il denaro raccolto va distribuito, senza capitalizzarlo, con piena fiducia nella Provvidenza; si raccomanda, in spirito vincenziano, la concreta condivisione con i Gruppi in difficoltà.

¹ Cfr. Statuto, art. 6

² Nota Pastorale: "Le aggregazioni laicali nella Chiesa", Enchiridion n. 3 pag. 322 (Aggregazioni riconosciute dall'Autorità ecclesiastica).

COMPITI

art. 6

Livello di Gruppo

Il Presidente del Gruppo

- a) è l'animatore del Gruppo e fa' sì che ogni suo membro si senta parte di una vera comunità e corresponsabile delle attività caritative;
- b) valorizza le capacità di ciascuno per stabilire migliore suddivisione dei compiti;
- c) deve essere informato sulla realtà del territorio sulle attività e i servizi del Gruppo, deve conoscere personalmente le famiglie affiancate, ed essere al corrente di quanto gli Enti pubblici e privati mettono a disposizione dei cittadini in tema di provvidenza e di assistenza;
- d) stende l'ordine del giorno di ogni riunione;
- e) si tiene in costante contatto con il Presidente cittadino, ove esista, oppure con il Presidente provinciale (o diocesano) e trasmette al Gruppo le indicazioni da loro ricevute;
- f) predispone ed invia loro il resoconto delle attività dell'anno solare entro i termini stabiliti.

Il Vice Presidente coadiuva il presidente e, in caso di suo impedimento, lo sostituisce garantendo la continuità nell'azione caritativa.

Il Segretario tiene aggiornato l'elenco degli associati e i dati delle persone seguite dal Gruppo, tiene nota di tutti gli avvenimenti importanti della vita del Gruppo, redige e conserva i verbali delle riunioni.

Il Tesoriere è responsabile del denaro affidatogli dal Gruppo, raccoglie le offerte, rilascia le ricevute e conserva i documenti contabili, presenta in riunione il resoconto finanziario mensile e compila il bilancio annuale consuntivo e preventivo che sarà presentato al Presidente e al Gruppo.

art. 7

Livello cittadino e provinciale (o diocesano)

I Consigli³ hanno il compito di:

- a) promuovere iniziative religiose, culturali e di formazione specifica;
- b) prestare attenzione ai piani pastorali diocesani;
- c) coordinare le varie attività caritative dei Gruppi ed individuare nuovi campi di azione, secondo un piano organico di intervento basato sulle necessità concrete del territorio.

art. 8

Il *Presidente* cittadino:

- a) presiede il Consiglio cittadino che si riunisce una volta al mese;
- b) rappresenta i Gruppi della città nel Consiglio regionale, nella Chiesa locale e in tutti gli organismi a livello cittadino;
- c) tiene i contatti con tutti i Gruppi della città, mantenendo vivo ed operante lo spirito di unione fra i Gruppi stessi e promuove il loro comune progredire in un aggiornato servizio caritativo;
- d) favorisce il sorgere di nuovi Gruppi e li costituisce;
- e) propone al Presidente regionale, previo consenso del proprio Consiglio, lo scioglimento di quei Gruppi che, per mancanza di volontari o per gravi motivi, cessano la propria attività, chiedendo la restituzione del libro dei verbali di riunione e dei documenti contabili con le eventuali rimanenze;
- f) segue la gestione dei servizi speciali del Volontariato Vincenziano, ne verifica lo sviluppo e la validità, presenta al Consiglio regionale la programmazione dei nuovi servizi e le successive realizzazioni. La documentazione di ogni servizio dovrà essere inviata anche al Comitato di Presidenza nazionale;
- g) segue l'attività dei volontari impegnati in servizi gestiti da altre associazioni o svolti in collaborazione con altri;
- h) approfondisce i problemi della vita associativa secondo le indicazioni e le delibere del Consiglio;
- i) prepara con il/i Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, l'ordine del giorno del Consiglio cittadino;
- j) richiede le relazioni annuali dell'attività dei Gruppi per inoltrarle al Presidente regionale, corredate dalle proprie osservazioni e da un riepilogo;
- k) collabora con il Presidente provinciale o diocesano.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento, lo sostituisce, garantendo la continuità della sua azione.

Il Segretario tiene l'elenco aggiornato dei volontari attivi che, in applicazione dell'art. 4 della legge n. 266 - 11.8.91, devono essere assicurati; redige e conserva i verbali delle riunioni e tiene nota di tutti gli avvenimenti importanti della vita dell'Associazione.

Il Tesoriere è responsabile del denaro affidatogli dal Consiglio, raccoglie le offerte, rilascia le ricevute e conserva i documenti contabili, compila il bilancio annuale, consuntivo e preventivo e lo presenta al Consiglio cittadino.

³ Cfr. Statuto, art. 7, art. 10, art. 14

art. 9

Il Presidente provinciale (o diocesano):

- a) presiede il Consiglio provinciale (o diocesano) che si riunisce almeno tre volte l'anno;
- b) rappresenta i Gruppi della provincia (o diocesi) mantenendo vivo e operante lo spirito di unione tra i Gruppi stessi e promuovere il loro comune progredire in un aggiornato servizio caritativo, avvalendosi anche di collaboratori secondo quanto previsto dall'an. 17 dello Statuto.
- c) favorisce il sorgere di nuovi Gruppi e li costituisce;
- d) propone previo consenso del suo Consiglio, al Presidente regionale lo scioglimento di quei Gruppi che, per mancanza di volontari o per gravi motivi, cessano la propria attività, chiedendo la restituzione del libro dei verbali di riunione e dei documenti contabili con le eventuali rimanenze;
- e) segue la gestione dei servizi esistenti e ne verifica lo sviluppo e la validità, presenta al Consiglio regionale la programmazione dei nuovi servizi e le successive realizzazioni. La documentazione di ogni servizio dovrà essere inviata anche al comitato di Presidenza nazionale;
- f) segue l'attività dei volontari impegnati in servizi gestiti da altre associazioni o svolti in collaborazione con altri;
- g) approfondisce i problemi della vita associativa secondo le indicazioni e le delibere del Consiglio;
- h) prepara con il/i Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, l'ordine del giorno del Consiglio provinciale (o diocesano);
- i) richiede le relazioni annuali dell'attività dei Gruppi per inoltrarle al Presidente regionale, corredate dalle proprie osservazioni e da un riepilogo.

art. 10

Il Presidente regionale:

- a) promuove, coordina e anima l'attività dei gruppi della regione;
- b) predispone la relazione annuale dell'attività stessa ed i bilanci consuntivo e preventivo che sottopone al voto dell'Assemblea.
- c) rappresenta in seno al Consiglio nazionale i gruppi della sua regione;
- d) rappresenta la Sezione presso gli organismi regionali religiosi e civili;
- e) provvede agli adempimenti richiesti dalle leggi civili per l'esercizio dell'attività del volontariato.
- f) Il Presidente regionale ha la legale rappresentanza della Sezione regionale⁴.

Quando se ne presenti la necessità e l'urgenza, previo parere consenso del Consiglio regionale, il Presidente può incaricare, con atto scritto, i Presidenti dei Gruppi e dei Consigli provinciali, cittadino o diocesano di adottare singoli provvedimenti, purché tali raggruppamenti risultino iscritti al registro regionale ai sensi dell'art. 6 della legge 266/91⁵.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e in caso di impedimento lo sostituisce garantendo la continuità della sua azione.

Il Segretario regionale:

- a) redige il verbale dei Consigli e dell'Assemblea regionale;
- b) tiene nota di tutti gli avvenimenti importanti della vita associativa nella regione;
- c) tiene aggiornato l'elenco dei volontari attivi e il registro degli assicurati.

Il Tesoriere:

- a) è responsabile del denaro affidatogli dal Comitato;
- b) rilascia le ricevute e conserva i documenti contabili;
- c) compila i bilanci annuali consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea regionale e al Consiglio regionale.

VICE PRESIDENTI NAZIONALI

art. 11

I Vice Presidenti nazionali fanno parte del Consiglio nazionale e del Comitato di Presidenza nazionale⁶. Essi collaborano con il Presidente nazionale nel coordinamento, nell'animazione e nella formazione. Sono tenuti a conoscere la realtà delle Regioni a loro affidate; e partecipano, su invito dei Presidenti Regionali, agli incontri della vita associativa, ed in particolare ad alcuni Consigli regionali.

⁴ Cfr. Statuto, art. 11

⁵ Testo redatto dall'Osservatorio Nazionale del volontariato, su suggerimento dei Gruppi di volontariato Vincenziano

⁶ Cfr. Statuto, artt. 14 e 15

ELEZIONI

art. 12

Le elezioni a livello di Gruppo, cittadino, provinciale (o diocesano), regionale, sono valide quando vi abbiano partecipato in prima convocazione la metà più uno degli aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega scritta; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deleghe possono essere date solo ai membri che hanno diritto di voto; ogni membro può avere un'unica delega.

Hanno diritto di voto:

a livello di gruppo: i volontari attivi che partecipano alla vita del gruppo;

a livello cittadino: il Presidente cittadino, i membri eletti del Consiglio uscente ed i Presidenti dei Gruppi operanti nella città;

a livello provinciale o diocesano: il Presidente provinciale, i membri eletti del Consiglio uscente e i Presidenti dei Gruppi operanti nella provincia o diocesi, esclusi i Presidenti cittadini;

a livello regionale: il Presidente regionale, i membri eletti del Consiglio uscente, e i Presidenti cittadini e provinciali (o diocesani).

Sarà considerata eletta la persona che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti (più del 50% dei voti). Le elezioni sono a scrutinio segreto.

Tutti gli eletti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti solo per un ulteriore quadriennio⁷.

art. 13

I Consigli, ai vari livelli, possono deliberare l'esclusione di un associato, a maggioranza assoluta per giusta causa⁸ e considerare dimissionario un Responsabile dopo tre assenze ingiustificate.

I membri dei Consigli — a qualsiasi livello — possono essere rimossi, per giusta causa, a maggioranza assoluta — da coloro che li hanno eletti — con il consenso del Consiglio Nazionale.

Il Presidente Nazionale può essere rimosso dal Consiglio Nazionale, per giusta causa a maggioranza assoluta degli altri membri, dopo che questi hanno ascoltato il Presidente stesso.

art. 14

I Giovani dei Gruppi di Volontariato Vincenziano si organizzano nell'ambito dell'Associazione in modo autonomo secondo le esigenze derivanti dall'età degli associati, ma nel rispetto delle norme statutarie e delle leggi sul Volontariato.

1. Nell'attività caritativa e negli incontri formativi è auspicabile la collaborazione fra gruppi adulti e giovani operanti nello stesso territorio.
2. I Gruppi Giovani scelgono alloro interno un responsabile nazionale sostenuto da una struttura analoga a quella dei Gruppi adulti. Il Responsabile nazionale e i Responsabili regionali dei Gruppi Giovani del Volontariato Vincenziano sono cooptati rispettivamente dal Consiglio nazionale e dai Consigli regionali dei Gruppi adulti. I Giovani hanno voto consultivo.
3. Per rendere sempre più fruttuosa la collaborazione è doveroso che i responsabili dei Gruppi adulti ai livelli sopra indicati partecipino agli incontri dei giovani.

ANIMAZIONE SPIRITUALE

art. 15

L'animazione spirituale è fondamentale per la formazione dei volontari. Essa è affidata all'Assistente Spirituale, preferibilmente Missionario di San Vincenzo. In particolare l'Assistente Spirituale, cooptato dai Consigli ai vari livelli, collabora a realizzare gli scopi dell'Associazione e, in comunione con i suoi membri, approfondisce le motivazioni religiose per una continua ricerca di operante testimonianza cristiana⁹. In collaborazione con l'Assistente, oppure in sua assenza, ogni Presidente o Responsabile è tenuto a farsi carico dell'animazione spirituale, avendo cura di approfondire i temi indicati a tale riguardo dal Consiglio nazionale.

art. 16

L'Assistente Spirituale a livello nazionale è un Missionario di San Vincenzo, scelto dal Padre Generale, d'intesa con il Presidente nazionale.

Egli ha i seguenti compiti:

- animare i Gruppi, affinché possano approfondire grandi temi della carità, intesa come risposta cristiana alle esigenze del mondo contemporaneo;
- contribuire a mantenere la continuità dello spirito vincenziano nelle attività dell'Associazione;

⁷ Cfr. Statuto, art. 4

⁸ Cfr. Statuto, art. 20

⁹ Cfr. Apostolicam Actuositatem n. 24 paragr. f

- promuovere e coordinare gli incontri degli Assistenti per realizzare una formazione spirituale unitaria.

art. 17

Le Suore Figlie della Carità, cooptate dai Consigli ai vari livelli, collaborano con i Gruppi. Esse con dedizione e presenza costante offrono ai volontari il contributo della loro preparazione religiosa e professionale nel servizio rivolto ai poveri.

art. 18

A livello nazionale, la Suora collaboratrice è una Figlia della Carità, scelta dai suoi Superiori Maggiori¹⁰ dopo aver consultato il Presidente nazionale.

Essa ha i seguenti compiti:

- sostenere i volontari laici nel «realizzare la missione della Chiesa ricordando la coerenza della vita nella fede e la carità fraterna» (*Aposrolicam Actuositatem*),
- suscitare e mantenere rapporti di fraterna collaborazione tra le Figlie della Carità e i Volontari Vincenziani anche attraverso incontri periodici e scambi di esperienze;
- contribuire a tener vivo lo stile vincenziano nell'attività dell'Associazione.

FORMAZIONE

art. 19

Il Concilio Vaticano II (*Gaudium et Spes*, *Apostolicam Actuositatem*), la *Christifideles Laici* e la legge nazionale sul Volontariato n. 266 dell'11.8.1991 (art. 10) richiamano l'obbligo della formazione permanente, personale e comunitaria.

In essa si distinguono ambiti differenti:

- corsi di formazione per quanti desiderano entrare a far parte dell'Associazione¹¹
- corsi di approfondimento sui problemi religiosi e sociali del mondo contemporaneo;
- corsi di aggiornamento e di preparazione specifica secondo i settori di intervento.

È un dovere di tutti i Volontari, ed in particolare dei responsabili, vivere e trasmettere questa dimensione della vita caritativa.

A. I. C.

art. 20

Come indicato nell'art. 1 dello Statuto, i Gruppi di Volontariato vincenziano sono membri di diritto dell'A.I.C. "Associazione Internazionale delle Carità fondate da San Vincenzo de' Paoli", di cui condividono finalità e stile.

La dimensione internazionale comporta diritti e doveri.

Sono diritti:

- fruire di un'informazione allargata a tutti i continenti sulle situazioni di povertà e sulle iniziative messe in atto per fronteggiarle;
- sapere di costituire una forza di opinione e di intervento pacifico contro le povertà e contro le cause che le determinano;
- esprimere e sostenere valori di cultura e fede cristiana che si arricchiscono anche attraverso la conoscenza di popoli con tradizioni e fedi antiche e profonde.

I doveri a tutti i livelli sono:

- diffondere la conoscenza dell'A.I.C., dei suoi orientamenti, delle sue linee direttrici e della sua stampa;
- facilitare gli sforzi di coordinamento, collaborando alla creazione di reti transnazionali per far fronte alle comuni povertà;
- collaborare a progetti unitari di primo intervento che richiedono anche un contributo finanziario, rispondendo secondo le possibilità;
- versare la quota associativa all'Associazione Internazionale tramite la Segreteria Nazionale dei Gruppi di Volontariato Vincenziano.

¹⁰ Suore Visitatrici

¹¹ Statuto, art.4.

ORGANI DI STAMPA

art 21

I Gruppi di Volontariato Vincenziano hanno come organo ufficiale di stampa gli Annali della Carità, sul quale vengono pubblicati articoli formativi e notizie della vita associativa.

E opportuno che ogni volontario sia abbonato.

Inoltre in alcune regioni o città vengono redatte, a cura del Volontariato Vincenziano, altre pubblicazioni a carattere formativo, con informazioni e notizie relative al proprio territorio.

DURATA DELL 'ASSOCIAZIONE

art. 22

L'Associazione ha durata illimitata.

**GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO
A.I.C. ITALIA**

MODIFICHE ALLE NORME INTERNE

Approvate dal
Consiglio Nazionale
Roma il 15 maggio 2001

art. 3

3 in aggiunta: Il Presidente di ogni servizio speciale che abbia un riconoscimento giuridico o un atto costitutivo autonomo è tenuto ad informare regolarmente di ogni atto relativo alla gestione ed alla straordinaria amministrazione il Presidente cittadino o provinciale/diocesano, che a sua volta (a norma degli artt. Sf e 9e) è tenuto ad informare il Presidente regionale.

art. 10

in aggiunta:

g) Il Presidente regionale sottopone alla delibera del Consiglio regionale tutti gli atti di straordinaria amministrazione e ne chiede la ratifica se già posti in essere per casi straordinari di necessità ed urgenza.

art. 12

in calce: non è ammesso un doppio incarico di responsabile ai vari livelli organizzativi nell'Associazione, salvo per il periodo necessario alla sostituzione che non deve superare i sei mesi.

art. 14: 2

in sostituzione 2° capoverso: il responsabile nazionale ed i responsabili regionali dei Gruppi Giovani del Volontariato Vincenziano fanno parte di diritto rispettivamente del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dei Gruppi adulti ed hanno in essi diritto di voto.